

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

PREMESSA

CHE COS'E' IL BULLISMO?

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la “vittima”.

Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di **comportamenti ripetuti**, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori.

Il **bullo** è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La **vittima** passiva subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Esiste anche la **vittima provocatrice** che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Frequentemente gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (gli osservatori), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- i **protagonisti** sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- l'**intenzionalità**: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- la **pianificazione** : il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie

attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;

- la **persistenza nel tempo** : le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;

- l'**asimmetria nella relazione** , cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;

- l'**incapacità della vittima di difendersi** : è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;

- la **rigidità**, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;

- la **paura**, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto** : comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale);

- **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

CHE COS'È IL CYBERBULLISMO?

La preadolescenza (10-14 anni) è di sicuro il momento in cui si manifesta in modo più intenso l'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie; il passaggio alla scuola secondaria di I grado, l'aumento dell'autonomia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l'avvio della pubertà, che comporta importanti cambiamenti fisici, sono tutti elementi che spingono i ragazzi a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto attraverso social network e smartphone.

Negli ultimi anni sembra sempre più anticipato l'approccio dei bambini con le nuove tecnologie. Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che gli alunni di oggi hanno ottime abilità digitali, ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie e della consapevolezza dei rischi del mondo digitale.

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il cybermobbing per le vittime. Va, inoltre, segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente. Il fenomeno del **cyberbullismo** viene così definito dalla **Legge 29 maggio 2017** , n. 71 "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo"(art.1).

Questa forma di bullismo (bullismo elettronico) **esercitata a distanza attraverso strumenti**

informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il **cyberbullismo** dal bullismo tradizionale:

- l' **anonimato** : spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **mancanza di feedback emotivo** : il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti** : le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- *Flaming* : litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- *Harassment* : molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- *Cyberstalking* : invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- *Denigrazione* : pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- *Outing estorto* : registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
 - *Impersonificazione* : insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
 - *Esclusione* : estromissione intenzionale dall'attività on line
 - *Sexting* : invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Stante il dilagare di tali incalzanti forme di devianza da parte degli alunni, la Scuola si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in ogni forma e manifestazione, mirando ad attivare azioni sinergiche con le famiglie e le preposte Istituzioni territoriali, nell'intento di accrescere il senso di legalità, di pro-socialità, di costruire un benessere personale e sociale e di educare gli studenti ad un uso consapevole delle nuove tecnologie e della rete, così come previsto dalle seguenti norme:

- artt.3-33-34 Costituzione italiana;
- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica,

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

- Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n. 1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR aprile 2015;
- Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;
- Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017
- L. 71/2017.

Si fa presente che gli atti di bullismo e cyberbullismo vengono contemplati anche dalla corrente giurisprudenza e, in particolare, nei seguenti articoli:

- artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- artt.2043-2047-2048 Codice civile.

FIGURE, AREE E MODALITÀ DI INTERVENTO

Azioni di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

Allo scopo di prevenire i comportamenti citati nella premessa, coerentemente con la normativa vigente, tutte le componenti della Scuola agiscono e interagiscono.

| | |
|---------------------------|--|
| 1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO | <ul style="list-style-type: none">• individua attraverso il Collegio dei Docenti il Referente per il bullismo e cyberbullismo;• coinvolge, nella prevenzione e contrasto del fenomeno, tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle che operano nell'area informatica, mirando all'uso sicuro di Internet a scuola;• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;• promuove azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. |
|---------------------------|--|

| | |
|--|---|
| <p>2 IL DOCENTE REFERENTE PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno; • accoglie all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA; • promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed, eventualmente, altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; • prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. |
| <p>3 IL COLLEGIO DOCENTI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno; • accoglie all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA; • promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed, eventualmente, altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; • prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. |
| <p>4. IL CONSIGLIO DI CLASSE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza |

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>civile;</p> <ul style="list-style-type: none"> • favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie; propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. |
| <p>5 IL DOCENTE DI CLASSE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • intraprende azioni congruenti con l'utenza della propria Scuola e con i bisogni formativi dei propri studenti, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale nell'acquisire il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e nella trasmissione dei valori; • valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni; • osserva regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime; • condanna fermamente ogni atto di sopraffazione e intolleranza; • interagisce con il Consiglio di Classe, con il Referente del Bullismo e Cyberbullismo dell'Istituto, con la Dirigenza per la riflessione e la discussione di casi potenzialmente riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, dei quali informa tempestivamente le figure preposte; • qualora si renda necessario, esclusivamente nell'ambito delle attività formative, diffonde per finalità esclusivamente didattiche, previo consenso del Docente, il quale fornirà le apparecchiature eventualmente necessarie. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile dal Docente esclusivamente per fini di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; • durante le lezioni o le attività didattiche in genere non usano giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo specifico consenso del Docente. |

| | |
|---------------------|--|
| <p>6 GLI ALUNNI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • partecipano a iniziative scolastiche, volte a favorire un miglioramento del clima relazionale; • imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano, nelle loro diverse fogge; • durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, non acquisiscono – mediante cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità esclusivamente didattiche, previo consenso del Docente, il quale fornirà le apparecchiature eventualmente necessarie. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile dal Docente esclusivamente per fini di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; • durante le lezioni o le attività didattiche in genere non usano giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo specifico consenso del Docente. |
| <p>7 I GENITORI</p> | <ul style="list-style-type: none"> • partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla Scuola e/o da competenti organi territoriali (e pubblicizzate dalla Scuola), sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; • vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostrasse stati depressivi, ansiosi o paura); • conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità; • conoscono il codice di comportamento dello studente; • conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo |

L'U.S.R. per il Veneto, inoltre, ha previsto la costituzione di un team per il bullismo in ogni Istituto Scolastico, con relativa formazione, svolta negli a.s. 2017-18 e 2018-19.

II TEAM PER IL BULLISMO

È un gruppo di tre persone, costituito all'interno di ogni Istituto scolastico così composto:

- 1) il referente per il bullismo (previsto dalla L. 71/2017)
- 2) il referente per il benessere o salute o inclusione o legalità
- 3) più eventuali figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo, psicopedagogo)

Di seguito gli obiettivi:

- Promuovere e coordinare le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo anche secondo il piano delle attività e degli interventi concordato in sede di Osservatorio regionale e in coerenza con il P.T.O.F. dell'Istituto;
- raccogliere le segnalazioni sulla base del modello predisposto;
- intraprendere concrete e mirate azioni in costante sinergia con il Dirigente scolastico;
- coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.

L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. **Dai 14 ai 18 anni**, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti che costituiscono reato in danno o ad opera di minori.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati e da formare i ragazzi su condotte prosociali.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere, infatti, alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l’è andata a cercare”.

Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password: è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi: è diffusione di materiale pedopornografico).

L’alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l’informazione immediata al Dirigente Scolastico.

Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d’ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti “sessuali”) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all’Autorità Giudiziaria.

La scelta dell’Istituto Comprensivo di vietare l’utilizzo di dispositivi elettronici durante il tempo scuola, fatta eccezione per i casi in cui sia concessa l’autorizzazione da parte del personale della scuola per fini didattico-educativi, secondo “Le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” emanate dal MPI il 15 marzo 2007, aiuta a contenere la viralizzazione di contenuti nocivi dovuti alla difficoltà dei ragazzi di agire in modo consapevole sul web.

A tal proposito si ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola questo comporterà il suo ritiro immediato e temporaneo da parte del docente e la riconsegna solo al genitore o suo delegato.

L’uso improprio di telefono cellulare, smartphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d’istruzione e attività extracurricolari) e del web, in caso di attività didattiche che ne richiedano l’utilizzo a scuola, comporterà l’attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

PRIMA FASE:

- analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori

- Raccolta di informazioni sull’accaduto attraverso interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di

solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro

- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (anche telefonicamente e in forma scritta).

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola.
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il Dirigente valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o di classe
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo
- Valutazione di un intervento personalizzato:

obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione

- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:

sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; sanzioni all'alunno che ha commesso atti di bullismo con lo svolgimento di azioni riparative (per es. scuse a vittima e famiglia, attività utili alla scuola,);

nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

In caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante.

- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque

inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

NB. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la potestà sul minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete.

INFRAZIONI DISCIPLINARI

Atti di bullismo e cyberbullismo: ancora una definizione

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come “bullismo” (espresso nelle sue diverse forme: cyberbullismo, bullismo omofobico, bullismo razzista, bullismo vs disabilità, ecc.) i reiterati comportamenti a danno della vittima:

- violenza fisica, violenza psicologica, intimidazione del gruppo;
- deliberata intenzione di nuocere;
- isolamento della vittima.

Si ricordano di seguito anche quelli che vengono riconosciuti come soprusi e prevaricazioni rientranti nella particolare forma di bullismo agito in rete (*cyberbullismo*):

- *flaming* : litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- *harassment* : molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- *cyberstalking* : invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- *denigrazione* : pubblicazione all’interno di comunità virtuali (quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc.) di pettegolezzi e commenti calunniosi e denigratori;
- *outing estorto* : registrazione di confidenze raccolte in un ambiente privato e in un clima di fiducia, di seguito inserite integralmente in un blog pubblico;
- *impersonificazione* : insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- *esclusione* : estromissione intenzionale dall’attività on line;
- *sexting* : invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da contenuti e immagini a sfondo sessuale;
- *ulteriori comportamenti* rientranti nelle fattispecie previste dalla L. 71/2017.

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera come infrazioni gravi i comportamenti elencati nel paragrafo “Infrazioni disciplinari” – opportunamente accertati – che si configurano come atti di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto di seguito.

| Rispetto degli altri | INFRAZIONE | QUANDO PUÓ SCATTARE LA SANZIONE? |
|---|--|--|
| Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l’armonioso | Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente | La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite |

| | | |
|--|--|---|
| <p>svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p> | <p>tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli. ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, altri dispositivi, su social network, servizi di messaggistica istantanea, ecc.</p> | <p>le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti. Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p> |
| <p>Rispetto degli altri Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p> | <p>INFRAZIONE Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggistica istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p> | <p>QUANDO PUÓ SCATTARE LA SANZIONE? La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg Se reato: procedura perseguibile d'ufficio.</p> |
| <p>Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute</p> | <p>INFRAZIONE Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e</p> | <p>QUANDO PUÓ SCATTARE LA SANZIONE ? La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>suppellettili nelle palestre, libri, lavagne, ...)</p> <p>ATTENZIONE</p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggistica istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi importanti per le indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È fondamentale non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)</p> | <p>l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <p>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</p> <p>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</p> <p>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</p> <p>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio.</p> |
|--|---|--|

Si precisa che gli autori di comportamenti inquadrabili come atti di bullismo e/o cyberbullismo sono puniti con sanzioni, tenendo anche conto che, in relazione ai singoli casi, vengono altresì attivati percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

L'Istituto considera deplorable anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo in quanto, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo. Il bullismo si caratterizza come fenomeno di gruppo.

Si chiarisce, inoltre, che le sanzioni disciplinari comminate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato, né quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o a persone.

Il presente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto Comprensivo ha messo in atto.

Siamo infatti consapevoli che per avere successo una politica antibullismo deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra docenti, studenti e famiglie.

GESTIONE DEI CASI SEGNALATI

Figure e intervento della Scuola per gli atti di bullismo e cyberbullismo

Il Dirigente Scolastico, avuta conoscenza del caso di bullismo e/o cyberbullismo dal Docente Referente o da altra fonte, informa tempestivamente i genitori, ovvero i tutori, degli alunni coinvolti.

A seconda della tipologia e gravità del caso, e al fine di gestire al meglio la questione, il Dirigente

Scolastico coinvolge, in via esclusiva o cumulativa:

- gli studenti della classe e/o delle classi coinvolte;
- il Consiglio di Classe;
- i Servizi del territorio.

Registro dei casi

I casi segnalati e le conseguenti azioni educative di pertinenza della Scuola vengono annotati su un apposito Registro/Archivio a cura del docente Referente per il bullismo e il cyberbullismo.

Denuncia all'Autorità o alle FF.OO.

Qualora il fatto segnalato configuri un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, il Dirigente Scolastico sporge denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale, nel caso di reato compiuto attraverso internet.

Segnalazione al Questore

Al di fuori dai casi di reato perseguibili d'ufficio, nei casi di reato menzionati nella L. 71/2017, art. 7, fino a quando la querela non è proposta, la Scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa i genitori o il tutore della vittima minorenni (dai 14 anni), che è possibile segnalare il caso al Questore ai fini dell'avvio della procedura di ammonimento.

Patto di Corresponsabilità

Il Patto di corresponsabilità è integrato al presente *Regolamento* ; l'integrazione, nota e accettata, tramite la firma, dai Genitori, ovvero dai Tutori, degli Studenti iscritti, e rientra a tutti gli effetti nella relazione tra Scuola e Famiglia.

Il regolamento d'istituto e il regolamento sul bullismo si possono consultare nel sito
www.icselvazzano2.edu.it

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome di chi compila la segnalazione:

Data:

Scuola:

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

La vittima

Un compagno della vittima, nome:

Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome:

Insegnante, nome:

Altri:

2. Vittima:

Classe:

Altre vittime: Classe:

Altre vittime: Classe:

3. Bullo o i bulli (o presunti)Nome: Classe:

Nome:..... Classe:

Nome:Classe:

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

.....
.....
.....

5. Quante volte sono successi gli episodi?

.....

VISTO il D.M. n. 16 del 5.2.2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”;

VISTO il D.M. n.30 del 15.3.2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la L. 71 del 29.05.2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;

PROPONE

Il seguente **Patto Educativo di Corresponsabilità**, affinché insieme, la Scuola e i Genitori si adoperino per far comprendere ai ragazzi, che se le potenzialità della rete vengono mal gestite le conseguenze sul piano psicologico, civile e penale nonché economico, potrebbero essere molto gravi. Pertanto:

SI STIPULA

Con la famiglia dell’alunno/a il seguente patto educativo di corresponsabilità con il quale:

1.L’ISTITUTO con tutte le sue articolazioni organizzative (Dirigente Scolastico, Collegio docenti, Consigli di Classe/Interclasse, Consiglio d’Istituto, personale A.T.A.) **SI IMPEGNA A:**

- Promuovere l’educazione all’uso della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo della tecnologia informatica;
- Informare tempestivamente le famiglie degli alunni e le autorità competenti di casi di sospetto bullismo e/o cyberbullismo;
- Far rispettare le nuove indicazioni contenute nelle integrazioni al Regolamento disciplinare applicando nei casi previsti le sanzioni;

2.GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:

- Prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia di bullismo e cyberbullismo;
- Utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria ed altrui;
- Denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia come vittime, sia come bulli o cyberbulli;

•Collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

•Dissociarsi in modo esplicito da episodi di cyberbullismo di cui fosse a conoscenza;

3.I GENITORI SI IMPEGNANO A:

•Educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità propria e altrui;

•Collaborare con la scuola nello svolgimento delle attività inerenti la prevenzione al bullismo e cyberbullismo e nel rispetto delle regole a tutela di tutti;

•Prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia di bullismo e cyberbullismo;

La famiglia si impegna contrastare il fenomeno degli abusi mediante i nuovi dispositivi di comunicazione personale anche fuori dal tempo-scuola, adottando le misure di seguito specificate (barrare le specifiche clausole che la famiglia volontariamente dichiara di accettare; se la famiglia non intende adottare nessuna misura aggiuntiva, barrare l'opzione 1.3):

- definire e monitorare l'accesso quantitativo (ore al giorno di navigazione)del figlio alla rete
- definire e monitorare l'accesso qualitativo (siti visitati) del figlio alla rete;
- interdire esplicitamente al figlio l'iscrizione a social network prima dell'età legalmente richiesta

- 1.2 altro

1.3 in alternativa a tutte le opzioni che precedono, la famiglia non ritiene di dover adottare alcuna misura aggiuntiva specifica per i problemi derivanti dall'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione personale;

I genitori comunque rispondono per gli episodi commessi dai figli minori a titolo di **culpa in educando** (articolo 2048 del Codice civile). Sono esonerati da responsabilità solo se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto. Ma nei casi più gravi per i giudici l'inadeguatezza dell'educazione impartita ai figli emerge dagli stessi episodi di bullismo, che per le loro modalità esecutive dimostrano maturità ed educazione carenti. Il Tribunale di Alessandria (sentenza 439 del 16 maggio 2016), nel caso di un filmato girato da un gruppo di studenti e poi diffuso in rete, ha riconosciuto la responsabilità anche dei genitori del minore che non ha effettuato materialmente il video, ma che non si è dissociato dall'azione.

I sottoscritti.....e.....
genitori o esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno/a.....
.....iscritto/a per l'a.s. alla classe.....
sezione.....della Scuola primaria/secondaria di primo grado dell'I.C. Selvazzano2 di Selvazzano
Dentro, dichiarono di aver preso visione e di condividere il seguente Patto Educativo di
Corresponsabilità.

Firma di entrambi i genitori

Firma dell'alunno/a

.....

.....

.....